Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 221

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 2 settembre 1971

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1971, n. **656**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 28: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia l'insegnamento di « Anestesiologia » muta denominazione in quella di « Anestesiologia e rianimazione ».

Art. 31: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica sono aggiunti i seguenti:

Lingua inglese
Lingua tedesca
} insegnamenti aggiuntivi ma non sostitutivi di altri insegnamenti complementari.

Art. 35: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica industriale sono aggiunti i seguenti:

Lingua inglese / Lingua tedesca } insegnamenti aggiuntivi **ma non** sostitutivi di altri insegnamenti complementari.

Art. 39: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica è aggiunto quello di « Separazione degli isotopi ».

Art. 42: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica sono aggiunti i seguenti:

Teoria dei gruppi;
Algebra omologica;
Equazioni differenziali;
Teoria spettrale;
Topologia algebrica;
Didattica della matematica;
Critica dei principi;
Meccanica celeste;
Meccanica dei continui;
Teoria dei linguaggi;
Complementi di analisi numerica.

Art. 45: il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'insegnamento biennale di botanica comporta un esame alla fine di ogni anno: uno sulla parte generale ed uno sulla parte sistematica ».

Art. 47: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti i seguenti:

Genetica di popolazioni;
Enzimologia;
Chimica fisica;
Psicobiologia;
Virologia;
Micologia;
Fitogeografia;
Chimica clinica;
Embriologia comparata;
Parassitologia;
Biologia marina;
Entomologia agraria;
Patologia vegetale;
Genetica dei microorganismi;
Biologia molecolare;
Farmacologia applicata e tossicologia;
Citologia.

Art. 48: il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'insegnamento biennale di botanica comporta un esame alla fine di ogni anno: uno sulla parte generale, uno sulla parte sistematica. Quelli di zoologia e fisiologia generale comportano un solo esame alla fine del biennio ».

Art. 266, relativo alla scuola per tecnici di istituti medico-biologici, il secondo comma è abbrogato e sostituito dal seguente:

« Possono essere ammessi alla scuola allievi in possesso di un titolo di istruzione secondaria superiore valido per la ammissione ai corsi universitari ».

Art. 280, relativo alla scuola speciale per ortottiste, il secondo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« Possono essere ammesse alla scuola allieve di età non inferiore ai diciassette anni, di sana costituzione, rispondenti a determinati requisiti oculari, in possesso di un titolo di istruzione secondaria superiore valido per l'ammissione ai corsi universitari ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *agosto* 1971
Atti del Governo, registro n. 243, *foglio n.* 163. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 1971, n. **657**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 30: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti:

Storia della filologia classica;
Critica del testo.

Art. 38: all'elenco degli istituti della facoltà di lettere e filosofia l'istituto di lingue e letterature romanze muta denominazione in quello di « Istituto di filologia e lingue romanze ».

Art. 41: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti i seguenti:

Biblioteconomia e bibliografia;
Storia del teatro e del cinema.

Art. 43: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti i seguenti:

Biblioteconomia e bibliografia;
Didattica;
Pedagogia comparata;
Pedagogia sperimentale;
Psicologia dell'apprendimento;
Storia della Chiesa antica;
Istituzioni di storia della filosofia;
Storia del cristianesimo antico;
Istituzioni di filosofia;
Storia dell'oriente cristiano;
Metodologia e didattica;
Pedagogia sociale.

Nello stesso articolo l'insegnamento di cui al n. 7) è così modificato: « Lingua e letteratura moderna straniera (biennale) a scelta tra lingua e letteratura francese, spagnola, tedesca, inglese ed albanese ».

Art. 59: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di: « Dietologia e dietoterapia » e « Psicopatologia generale ».

Nello stesso elenco l'insegnamento di « Biologia delle razze umane » è soppresso.

Art. 62: all'elenco degli istituti della facoltà di medicina e chirurgia l'istituto di « Clinica medica » è soppresso.

Nello stesso elenco sono aggiunti i seguenti istituti:

Istituto di clinica medica I;
Istituto di clinica medica II.

Art. 78: all'elenco degli istituti della facoltà di agraria sono aggiunti i seguenti:

Istituto di selvicoltura;
Istituto di miglioramento genetico delle piante agrarie.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1971
Atti del Governo, registro n. 243, *foglio n.* 161. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 1971, n. **658**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2069, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta.

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 247, 248, 249, 250, 251 e 252, relativi alla scuola di perfezionamento in statistica sanitaria, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 247 — Alla scuola sono ammessi:

a) i laureati in scienze statistiche, in medicina e chirurgia, in scienze naturali, in scienze biologiche, in farmacia, in chimica e tecnologia farmaceutica, in chimica, in ingegneria, in architettura e in giurisprudenza;

b) i diplomati in statistica, i funzionari ed operatori di enti pubblici e privati interessati a problemi di sanità pubblica.

Art. 248. — La scuola di perfezionamento in statistica sanitaria ha la durata di due anni.

Per coloro che richiedono l'iscrizione in base al comma *b*) dell'art. 247 la durata del corso è di un anno.

Art. 249. — L'ordine degli studi comprende insegnamenti fondamentali ed altri complementari per una più approfondita informazione e preparazione di studio.

Gli iscritti alla scuola di perfezionamento hanno l'obbligo di frequentare le lezioni e le esercitazioni al fine di ottenere l'attestato di frequenza per l'ammissione agli esami.

I corsi sono integrati da conferenze, da esercitazioni pratiche e da visite presso istituti e centri specializzati nella ricerca statistica.

Art. 250. — Le materie di insegnamento fondamentali sono:

1° *Anno*:

1) Statistica sanitaria;
2) Elementi di metodologia statistica;
3) Demografia;
4) Nozioni di calcolo delle probabilità;
5) Elementi di biologia;
6) Elementi di fisiologia;
7) Elementi di patologia;
8) Elementi di genetica;
9) Elementi di architettura sanitaria.

2° *Anno*:

1) Metodi statistici applicati alla biologia ed alla medicina;
2) Elementi di farmacologia sperimentale;
3) Calcolo meccanografico ed elettronico;
4) Statistica demografica e patologica;
5) Statistica dell'organizzazione igienico-sanitaria;
6) Statistica medica;
7) Le rilevazioni statistiche nella sicurezza sociale;
8) Epidemiologia della patologia umana;
9) Sociologia sanitaria e sanità pubblica.

Le materie d'insegnamento complementari sono:

1) Elementi di matematica;

2) Applicazione operativa degli elaborati elettronici in bio-medicina;

3) Antropometria;

4) Psicometria;

5) Ecologia;

6) Programmazione sanitaria;

7) Biocibernetica;

8) Ricerca operativa in campo sanitario.

In riferimento alle predette materie, ciascun iscritto è tenuto alla presentazione di un piano di studio al consiglio della scuola. Il consiglio dovrà fornire preventivamente tutte le indicazioni utili alla stesura dei piani riservandosi di disporre eventuali modifiche ai fini dell'accoglimento definitivo.

Art. 251. — Gli iscritti che rientrano nel comma *b*) dell'art. 247 dovranno presentare un piano di studio comprendente l'elenco di almeno 11 insegnamenti scelti fra la rosa dei fondamentali e complementari.

A coloro che avrano superato gli esami relativi al piano di studio approvato dal consiglio dei docenti della scuola verrà rilasciato un attestato di frequenza e di profitto.

Art. 252. — Gli iscritti che rientrano nel comma *a*) dell'art. 247 sono tenuti alla presentazione di un piano di studio comprendente gli esami fondamentali previsti, ed almeno tre esami complementari a scelta del candidato. Nella valutazione dei piani di studio, il consiglio della scuola, in rapporto alla laurea ed al *curriculum* universitario, si riserva la facoltà di esonerare, dalla frequenza e dal relativo esame di alcuni insegnamenti.

Per il conseguimento del diploma si dovrà altresì presentare e discutere una dissertazione su di un argomento originale, concernente uno degli insegnamenti indicati nel programma di studio, dinanzi ad una commissione costituita da sette docenti della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *agosto* 1971
Atti del Governo, registro n. 243, *foglio n.* 159. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1971, n. 659.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 241, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia, è modificato nel senso che la « Scuola di specializzazione in medicina tossicologica » muta la denominazione in quella di « Scuola di specializzazione in tossicologia medica ».

L'art. 257, relativo alla « Scuola di specializzazione in medicina tossicologica » che assume la denominazione di « Scuola di specializzazione in tossicologia medica », è abrogato e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in tossicologia medica

Art. 257. — La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista in tossicologia medica è di tre anni.

Le materie di insegnamento sono così suddivise nei tre anni di corso:

1° *Anno*:

Chimica tossicologica con esercizi;
Tossicologia generale;
Tossicologia sperimentale con esercizi, I.

2° *Anno*:

Tossicologia sistematica;
Cancerogenesi da agenti chimici;
Teratogenesi da agenti chimici;
Tossicologia sperimentale con esercizi, II;
Clinica e terapia delle malattie da agenti chimici, I.

3° *Anno*:

Diagnostica chimica delle malattie da agenti chimici;
Clinica e terapia delle malattie da agenti chimici, II;
Tecniche di rianimazione in tossicologia;
Legislazione in campo tossicologico.

Durante i tre anni di frequenza alla scuola, tutti gli ammalati che vengono ricoverati nella clinica saranno seguiti e studiati dai laureati in medicina che sono iscritti al corso: casi interessanti di intossicazioni singole e collettive potranno essere oggetto di ricerche speciali e di pubblicazioni da parte di uno o più iscritti al corso a seconda del giudizio del direttore.

Alla fine del 1°, 2° e 3° anno, avranno luogo esami speciali sugli insegnamenti impartiti e per ottenere il di-

ploma i candidati dovranno superare un esame finale riassuntivo e discutere una tesi sperimentale (e clinica) su argomenti di tossicologia.

L'allievo è tenuto alla frequenza obbligatoria delle lezioni e delle esercitazioni relative, oltre a partecipare a ricerche concernenti problemi di tossicologia.

Per l'iscrizione al corso di specializzazione, i candidati dovranno dar prova di avere nozioni di cultura tossicologica nell'esame di ammissione.

Il numero degli iscritti è stabilito in cinque per ogni anno di corso (totale quindici iscritti).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1971
Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 158. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1971, n. **660**.

Modificazioni allo statuto della libera Università degli studi di Urbino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della libera Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2475, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto della libera Università degli studi di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 33: è abrogato e sostituito dal seguente:

« La facoltà di farmacia rilascia la laurea in farmacia e la laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche ».

Dopo l'art. 35 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche.

Corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche

Art. 36. — Durata del corso di studi: cinque anni, divisi in un biennio ed un triennio.

Il titolo di ammissione è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 37. — *Sono insegnamenti fondamentali*:

Biennio di studi propedeutici:

1) Analisi chimico-farmaceutica I (analisi qualitativa);
* 2) Anatomia umana;
* 3) Botanica farmaceutica;
4) Chimica-fisica;
* 5) Chimica generale ed inorganica;
* 6) Chimica organica I;
7) Fisica;
8) Fisiologia generale;
9) Istituzioni di matematiche;
10) Microbiologia e igiene.

Triennio di studi di applicazione:

11) Analisi chimico-farmaceutica II (analisi quantitativa);
12) Analisi chimico-farmaceutica III (analisi dei medicamenti);
* 13) Biochimica applicata;
* 14) Chimica biologica;
* 15) Chimica degli alimenti;
* 16) Chimica farmaceutica applicata;
* 17) Chimica farmaceutica e tossicologica I;
* 18) Chimica farmaceutica e tossicologica II;
* 19) Chimica organica II;
* 20) Farmacologia e farmacognosia;
21) Impianti dell'industria farmaceutica;
22) Laboratorio di preparazione estrattiva e sintesi dei farmaci;
23) Metodi fisici in chimica organica;
24) Saggi e dosaggi farmacologici;
* 25) Tecnica e legislazione farmaceutica.

Insegnamenti complementari:

1) Chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;
2) Chimica dei prodotti dietetici;
3) Chimica dei prodotti cosmetici;
4) Impianti per laboratori galenici;
5) Microchimica;
6) Mineralogia;
7) Zoologia e parassitologia;
8) Chimica tossicologica;
9) Fisiologia vegetale;
10) Idrologia;
11) Scienza dell'alimentazione.

Le materie segnate con un asterisco sono comuni alla laurea in farmacia. Per ottenere l'iscrizione al 3° anno di corso, lo studente deve aver seguito i corsi e superati gli esami in tutti gli insegnamenti fissati per i due anni precedenti.

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato tutti gli esami dei corsi fondamentali e almeno due esami a scelta tra i corsi complementari.

La prova di laurea comporta la discussione di una tesi sperimentale.

L'esame di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta di natura sperimentale svolta su un argomento concernente una delle materie del corso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *agosto* 1971
Atti del Governo, registro n. 243, *foglio n.* 157. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1971, n. **661.**

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1970, n. 1156, concernente lo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1970, n. 1156, con il quale sono state apportate modifiche allo statuto dell'Università degli studi di Palermo;

Rivedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la necessità di apportare correzioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 1156;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1970, n. 1156, è corretto nel senso che l'ultimo comma dell'art. 35 è abrogato e sostituito dal seguente: « I due insegnamenti di " Patologia dell'età neo-natale " e di " Patologia dell'età pre-natale " vengono fusi in un sol insegnamento, che assume la denominazione di " Patologia dell'età pre-natale " ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *agosto* 1971
Atti del Governo, registro n. 243, *foglio n.* 168. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1971, n. **662.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Vito, nel comune di Capaccio.

N. 662. Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Vallo della Lucania in data 30 dicembre 1965, integrato con dichiarazioni del 10 gennaio 1969, 10 febbraio e 31 dicembre 1970, relativo alla erezione della parrocchia di S. Vito, in località Scalo del comune di Capaccio (Salerno).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *agosto* 1971
Atti del Governo, registro n. 243, *foglio n.* 190. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1971, n. **663.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria Goretti, nel comune di Taormina.

N. 663. Decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Messina in data 20 marzo 1964, integrato con dichiarazioni 3 agosto e 8 dicembre 1970, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria Goretti, in frazione Mazzeo del comune di Taormina (Messina).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *agosto* 1971
Atti del Governo, registro n. 243, *foglio n.* 191. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1971, n. **664.**

Approvazione del nuovo statuto della Società dei naturalisti, con sede in Napoli.

N. 664 Decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1971, con il quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto della Società dei naturalisti, con sede in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *agosto* 1971
Atti del Governo, registro n. 243, *foglio n.* 172. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1971, n. **665.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'incorporazione, con effetto estintivo, del Monastero delle cappuccine in Fanano, nella Congregazione delle suore francescane terziarie di S. Onofrio, in Rimini.

N. 665. Decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Modena in data 19 agosto 1969, relativo alla incorporazione, con effetto estintivo, del Monastero delle cappuccine di Fanano (Modena) nella Congregazione delle suore francescane terziarie di S. Onofrio in Rimini (Forlì), che succede in tutti i rapporti giuridici del monastero estinto.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *agosto* 1971
Atti del Governo, registro n. 243, *foglio n.* 189. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1971, n. **666**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale « Regina Pacis », in Saronno.

N. 666. Decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale « Regina Pacis », in Saronno (Varese).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1971
Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 187. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1971, n. **667**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale della Madonna della medaglia miracolosa, in Milano.

N. 667. Decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale della Madonna della medaglia miracolosa, in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1971
Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 188. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1971, n. **668**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Rocco, nel comune di Rodengo Saiano.

N. 668. Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Brescia in data 14 maggio 1969, integrato con dichiarazioni 31 maggio 1969 e 12 dicembre 1970, relativo alla erezione della parrocchia di San Rocco, in frazione Padergnone del comune di Rodengo Saiano (Brescia).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1971
Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 184. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1971, n. **669**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Benedetto, nel comune di Scansano.

N. 669. Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Sovana-Pitigliano in data 1° luglio 1967, integrato con dichiarazioni del 24 maggio 1968 e 2 gennaio 1971, relativo alla erezione della parrocchia di San Benedetto, in località Pomonte del comune di Scansano (Grosseto).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1971
Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 185. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1971, n. **670**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Filippo Neri, in Putignano.

N. 670. Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Conversano in data 29 giugno 1968, integrato con dichiarazioni del 23 luglio 1969, 11 febbraio 1970 e 30 marzo 1971, relativo alla erezione della parrocchia di S. Filippo Neri, in Putignano (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1971
Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 186. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1971.

Costituzione della commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Piemonte ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 125, primo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, recante norme sulla costituzione ed il funzionamento degli organi regionali;

Ritenuto che, ai sensi del succitato art. 41, occorre provvedere alla costituzione della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Piemonte »;

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1970, col quale è stato nominato il commissario del Governo per la regione predetta;

Viste le designazioni effettuate, rispettivamente, dal commissario del Governo, dalla Corte dei conti e dai Ministeri dell'interno e del tesoro, ai sensi delle lettere *a*), *b*) e *c*), del secondo e del terzo comma del citato art. 41;

Vista la deliberazione, adottata dal consiglio della regione « Piemonte » nella seduta del 23 luglio 1970, con la quale il consiglio stesso ha designato le due terne di nomi di esperti nelle discipline amministrative, di cui alla lettera *d*) del secondo comma del succitato art. 41;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

La commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Piemonte » è costituita come segue:

Presidente:

Salerno dott. Giuseppe, commissario del Governo.

Membri effettivi:

Morone dott. Ettore, consigliere della Corte dei conti;

Farrace dott. Luigi, vice prefetto;

Trotta dott. Ugo, vice prefetto ispettore;

Lodetti dott. Lido, ispettore generale del Ministero del tesoro;

Ferreri prof. avv. Paolo Emilio, esperto nelle discipline amministrative;

Cansacchi avv. Giorgio, esperto nelle discipline amministrative.

Art. 2.

Della commissione è chiamato a far parte il vice prefetto dott. Luigi Sessa, designato dal commissario del Governo per l'esercizio delle funzioni di presidente nel caso di sostituzione del commissario stesso, ai sensi della lettera *a*) del secondo comma dell'art. 41 della cennata legge n. 62; inoltre fanno parte della commissione, quali membri supplenti, le sottoindicate persone:

Piasco dott. Secondino, referendario della Corte dei conti;

Bonifacio dott. Antonino Orazio, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno;

Levi prof. Franco, esperto nelle discipline amministrative.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1971

SARAGAT

COLOMBO — RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1971
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 159

(8070)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1971.

Costituzione della commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Lombardia ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 125, primo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, recante norme sulla costituzione ed il funzionamento degli organi regionali;

Ritenuto che, ai sensi del succitato art. 41, occorre provvedere alla costituzione della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Lombardia »;

Visto il proprio decreto in data 23 giugno 1970, col quale è stato nominato il commissario del Governo per la regione predetta;

Viste le designazioni effettuate, rispettivamente, dal commissario del Governo, dalla Corte dei conti e dai Ministeri dell'interno e del tesoro, ai sensi delle lettere *a*), *b*) e *c*), del secondo e del terzo comma del citato art. 41;

Vista la deliberazione, adottata dal consiglio della regione « Lombardia » nella seduta del 21 luglio 1970, con la quale il consiglio stesso ha designato le due terne di nomi di esperti nelle discipline amministrative, di cui alla lettera *d*) del secondo comma del succitato art. 41;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

La commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Lombardia » è costituita come segue:

Presidente:

Mazza dott. Libero, commissario del Governo.

Membri effettivi:

Grillo dott. Vincenzo, consigliere della Corte dei conti;

Materia dott. Ettore, vice prefetto ispettore;

Guarrella dott. Vincenzo, vice prefetto ispettore;

Fiocca dott. Giuseppe, ispettore generale del Ministero del tesoro;

Torrani avv. Pier Giuseppe, esperto nelle discipline amministrative;

Taroni avv. Aristodemo, esperto nelle discipline amministrative.

Art. 2.

Della commissione è chiamato a far parte il vice prefetto dott. Marcello Ricciardi, designato dal commissario del Governo per l'esercizio delle funzioni di presidente nel caso di sostituzione del commissario stesso, ai sensi della lettera *a*) del secondo comma dell'art. 41 della cennata legge n. 62; inoltre fanno parte della commissione, quali membri supplenti, le sottoindicate persone:

Damiano dott. Giambattista, primo referendario della Corte dei conti;

Crupi dott. Francesco, direttore di divisione del Ministero del tesoro;

Majno avv. Carlo, esperto nelle discipline amministrative.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1971

SARAGAT

COLOMBO — RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1971
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 163

(8071)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1971.

Costituzione della commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Liguria ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 125, primo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, recante norme sulla costituzione ed il funzionamento degli organi regionali;

Ritenuto che, ai sensi del succitato art. 41, occorre provvedere alla costituzione della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Liguria »;

Visto il proprio decreto in data 23 giugno 1970, col quale è stato nominato il commissario del Governo per la regione predetta;

Viste le designazioni effettuate, rispettivamente, dal commissario del Governo, dalla Corte dei conti e dai Ministeri dell'interno e del tesoro, ai sensi delle lettere *a*), *b*) e *c*), del secondo e del terzo comma del citato art. 41;

Vista la deliberazione, adottata dal consiglio della regione « Liguria » nella seduta del 17 dicembre 1970, con la quale il consiglio stesso ha designato le due terne

di nomi di esperti nelle discipline amministrative, di cui alla lettera *d*) del secondo comma del succitato art. 41;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

La commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Liguria » è costituita come segue:

Presidente:

Rizzo dott. Pietro, commissario del Governo.

Membri effettivi:

Astraldi dott. Giambattista, consigliere della Corte dei conti;

Berlingieri dott. Francesco, vice prefetto;

Riccardi dott. Nunzio, vice prefetto;

Agarinis dott. Vittorio, ispettore generale del Ministero del tesoro;

Moretti avv. Giancarlo, esperto nelle discipline amministrative;

Ghibellini avv. Annibale, esperto nelle discipline amministrative.

Art. 2.

Della commissione è chiamato a far parte il vice prefetto dott. Giuseppe Conti, designato dal commissario del Governo per l'esercizio delle funzioni di presidente nel caso di sostituzione del commissario stesso, ai sensi della lettera *a*) del secondo comma dell'art. 41 della cennata legge n. 62; inoltre fanno parte della commissione, quali membri supplenti, le sottoindicate persone:

Scotto dott. Marcello, consigliere della Corte dei conti;

Damasio dott. Giuseppe, direttore di sezione del ruolo dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno;

Mensi avv. Gino, esperto nelle discipline amministrative.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1971

SARAGAT

COLOMBO — RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1971
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 160

(8072)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1971.

Costituzione della commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Toscana ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 125, primo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, recante norme sulla costituzione ed il funzionamento degli organi regionali;

Ritenuto che, ai sensi del succitato art. 41, occorre provvedere alla costituzione della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Toscana »;

Visto il proprio decreto in data 23 giugno 1970, col quale è stato nominato il commissario del Governo per la regione predetta;

Viste le designazioni effettuate, rispettivamente, dal commissario del Governo, dalla Corte dei conti e dai Ministeri dell'interno e del bilancio e della programmazione economica, ai sensi delle lettere *a*), *b*) e *c*), del secondo e del terzo comma del citato art. 41;

Vista la deliberazione, adottata dal consiglio della regione « Toscana » nella seduta del 29 luglio 1970, con la quale il consiglio stesso ha designato le due terne di nomi di esperti nelle discipline amministrative, di cui alla lettera *d*) del secondo comma del succitato art. 41;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

La commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Toscana » è costituita come segue:

Presidente:

De Vito dott. Italo, commissario del Governo.

Membri effettivi:

Ferrari dott. Mario, consigliere della Corte dei conti;

Vitelli Casella dott. Alessandro, vice prefetto ispettore;

Alì dott. Nicolò, vice prefetto ispettore;

Petrillo dott. Francesco, direttore di divisione del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Lena avv. Rodolfo, esperto nelle discipline amministrative;

Stancanelli prof. avv. Giuseppe, esperto nelle discipline amministrative.

Art. 2.

Della commissione è chiamato a far parte il vice prefetto dott. Ruggero Matteucci, designato dal commissario del Governo per l'esercizio delle funzioni di presidente nel caso di sostituzione del commissario stesso, ai sensi della lettera *a*) del secondo comma dell'art. 41 della cennata legge n. 62; inoltre fanno parte della commissione, quali membri supplenti, le sottoindicate persone:

Stracuzzi dott. Carlo, consigliere della Corte dei conti;

Bandini dott. Giulio, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno;

Nardi Sergio, esperto nelle discipline amministrative.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1971

SARAGAT

COLOMBO — RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1971
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 161

(8073)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1971.

Costituzione della commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Basilicata ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 125, primo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, recante norme sulla costituzione ed il funzionamento degli organi regionali;

Ritenuto che, ai sensi del succitato art. 41, occorre provvedere alla costituzione della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Basilicata »;

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1970, col quale è stato nominato il commissario del Governo per la regione predetta;

Viste le designazioni effettuate, rispettivamente, dal commissario del Governo, dalla Corte dei conti e dai Ministeri dell'interno e del tesoro, ai sensi delle lettere *a*), *b*) e *c*), del secondo e del terzo comma del citato art. 41;

Viste le deliberazioni, adottate dal consiglio della regione « Basilicata » nelle sedute del 27 luglio 1970 e del 26 gennaio 1971, con le quali il consiglio stesso ha designato le due terne di nomi di esperti nelle discipline amministrative, di cui alla lettera *d*) del secondo comma del succitato art. 41;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

La commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Basilicata » è costituita come segue:

Presidente:

Buoncristiano dott. Aldo, commissario del Governo.

Membri effettivi:

Amato dott. Rocco, consigliere della Corte dei conti;

Mirto dott. Vittorio, vice prefetto ispettore;

Perna dott. Bartolomeo, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno;

Le Calze dott. Salvatore, direttore di divisione del Ministero del tesoro;

Araneo avv. Agostino, esperto nelle discipline amministrative;

Pignatari avv. Raffaello, esperto nelle discipline amministrative.

Art. 2.

Della commissione è chiamato a far parte il vice prefetto f.f. dott. Corrado Bosco, designato dal commissario del Governo per l'esercizio delle funzioni di presidente nel caso di sostituzione del commissario stesso, ai sensi della lettera *a*) del secondo comma dell'art. 41 della cennata legge n. 62; inoltre fanno parte della commissione, quali membri supplenti, le sottoindicate persone:

Pergola dott. Luciano, primo referendario della Corte dei conti;

Coppola dott. Luigi, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno;

Persichella dott. Ivo, esperto nelle discipline amministrative.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1971

SARAGAT

COLOMBO — RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1971
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 164

(8074)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1971.

Costituzione della commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Puglia ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 125, primo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, recante norme sulla costituzione ed il funzionamento degli organi regionali;

Ritenuto che, ai sensi del succitato art. 41, occorre provvedere alla costituzione della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Puglia »;

Visto il proprio decreto in data 23 giugno 1970, col quale è stato nominato il commissario del Governo per la regione predetta;

Viste le designazioni effettuate, rispettivamente, dal commissario del Governo, dalla Corte dei conti e dai Ministeri dell'interno e del tesoro, ai sensi delle lettere *a*), *b*) e *c*), del secondo e del terzo comma del citato art. 41;

Vista la deliberazione, adottata dal consiglio della regione « Puglia » nella seduta del 29 settembre 1970, con la quale il consiglio stesso ha designato le due terne di nomi di esperti nelle discipline amministrative, di cui alla lettera *d*) del secondo comma del succitato art. 41;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

La commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Puglia » è costituita come segue:

Presidente:

Pignataro dott. Nilo, commissario del Governo.

Membri effettivi:

Vadacca dott. Romeo, consigliere della Corte dei conti;

Brandi dott. Gennaro, vice prefetto;

Borino dott. Wladimiro, vice prefetto ispettore;

Caterino dott. Michele, direttore di divisione del Ministero del tesoro;

Pastore avv. Angelo, esperto nelle discipline amministrative;

Peretto ing. prof. Giovanni, esperto nelle discipline amministrative.

Art. 2.

Della commissione è chiamato a far parte il vice prefetto dott. Pietro Montesanti, designato dal commissario del Governo per l'esercizio delle funzioni di presidente nel caso di sostituzione del commissario stesso, ai sensi della lettera *a*) del secondo comma dell'art. 41 della cennata legge n. 62; inoltre fanno parte della commissione, quali membri supplenti, le sottoindicate persone:

Rizzi dott. Nicola, referendario della Corte dei conti;

Rinaldi dott. Pio, vice prefetto;

La Porta avv. Romualdo, esperto nelle discipline amministrative.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1971

SARAGAT

COLOMBO — RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1971
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 162

(8675)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1971.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini « Trentino » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Trentino », corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura per il Trentino-Alto Adige;

Visti i pareri favorevoli del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione dei vini « Trentino » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 luglio 1970, n. 183;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati al parere ed alla proposta del disciplinare sopra citati;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Trentino » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il primo novembre 1971.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1971, con le denominazioni di origine controllata « Trentino » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare, e fino al compimento di tre annate agrarie a decorrere da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2, purchè esse non superino il 20 % del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei vini « Trentino ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione, coloro che detengono vini « Trentino » in corso di invecchiamento, devono farne denuncia al competente istituto incaricato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, ai fini della determinazione e del riconoscimento del periodo minimo di invecchiamento. Nella denuncia dovranno essere indicati il luogo di deposito, la quantità del prodotto, la sua gradazione alcoolica e l'annata di produzione.

Il prodotto denunciato sarà preso in carico nel registro di magazzino previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Le partite di vino in corso di invecchiamento, debitamente denunciate nel termine e con le modalità di cui ai comma precedenti, possono essere commercializzate come vini a denominazione di origine « controllata » a condizione che a seguito di controlli effettuati dal predetto Istituto di vigilanza, su domanda delle ditte interessate, venga accertato:

a) che il prodotto sia conforme alle caratteristiche analitiche ed organolettiche previste dal disciplinare di produzione;

b) che il prodotto abbia ultimato almeno il periodo minimo di invecchiamento previsto dal disciplinare;

c) che sussista la documentazione idonea a comprovare, per quanto riguarda l'origine, la provenienza del prodotto dalla zona di produzione delimitata.

Le partite di vini invecchiate o in corso di invecchiamento, qualora siano cedute a terzi ai fini dell'imbottigliamento, devono essere accompagnate da una dichiarazione del venditore, convalidata dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia delle partite in invecchiamento, contenente l'indicazione della denominazione di origine e dell'annata di produzione, nonchè gli estremi della predetta denuncia.

Il predetto istituto di vigilanza, a seguito dei sopraluoghi e controlli effettuati, dei quali deve essere redatto apposito verbale, rilascerà alle ditte interessate, per le partite di vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti per la commercializzazione come vino a denominazione di origine « controllata », la relativa autorizzazione, con gli estremi atti alla loro identificazione.

Copie del verbale e delle relative autorizzazioni devono essere allegate, a cura delle ditte interessate, ai registri di carico e scarico o alle schede di produzione.

Art. 5.

Ai vini « Trentino » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovansi già confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di 12 mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di 24 mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di 36 mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra possono essere commercializzate fino ad esaurimento a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli Istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competente per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli Istituti stessi, la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore, convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonchè gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1971

SARAGAT

NATALI — GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *agosto* 1971
Registro n. 12 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 385

Disciplinare di produzione dei vini « Trentino »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Trentino » è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione « Trentino » con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Cabernet;
Lagrein;
Marzemino;
Merlot;
Pinot nero;
Pinot;
Riesling;
Traminer aromatico;
Moscato;

è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti dai corrispondenti vitigni.

Nella preparazione del vino « Trentino » Cabernet possono concorrere, disgiuntamente o congiuntamente, le uve dei vitigni Cabernet franc e Cabernet sauvignon.

Il vino « Trentino » Pinot deve essere ottenuto da vigneti costituiti per almeno il 50 % da viti del vitigno Pinot bianco e la rimanente parte da viti del vitigno Pinot grigio (Rülander).

La denominazione di origine controllata « Trentino » vino santo è riservata al vino ottenuto da uve provenienti da vigneti costituiti dal vitigno Pinot bianco, iscritti all'albo previsto dallo art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, per la produzione del vino « Trentino » Pinot. Possono concorrere alla preparazione di tale vino, disgiuntamente o congiuntamente, con le uve provenienti dal vitigno « Pinot bianco », anche le uve provenienti dal vitigno « Nosiola », purchè appartenente a vigneti iscritti all'albo sopracitato.

La vinificazione delle uve, destinate alla produzione del « Trentino » Vino Santo, deve avvenire dopo che le stesse siano state sottoposte ad appassimento onde assicurare al vino derivante una gradazione alcoolica complessiva minima naturale non inferiore a 14 gradi.

La resa delle uve in vino non deve essere superiore al 40 % per il « Trentino » Vino Santo.

Nella preparazione del vino « Trentino » Moscato possono concorrere, disgiuntamente o congiuntamente, le uve dei vitigni Moscato giallo e Moscato rosa.

Nella preparazione del vino « Trentino » Riesling possono concorrere, disgiuntamente o congiuntamente, le uve dei vitigni Riesling italico, Riesling renano, Riesling x Sylvaner (Müller Thurgau).

In etichetta, in luogo della denominazione « Trentino » accompagnata dal nome del vitigno può figurare il nome del vitigno seguito dalla specificazione « del Trentino ».

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata « Trentino » devono essere prodotte nello intero territorio della provincia di Trento con l'esclusione di quelle zone non idonee alla produzione dei vini di qualità e pregio previsti dal presente disciplinare.

In particolare la zona idonea comprende in tutto o in parte i territori dei seguenti comuni:

Ala, Aldeno, Arco, Avio, Besenello, Calliano, Calavino, Cavedine, Cembra, Dro, Faedo, Faver, Giovo, Isera, Lasino, Lavis, Lisignago, Mezzocorona, Mezzolombardo, Mori, Nago Torbole, Nogaredo, Nomi, Padergnane, Pomarolo, Riva, Roverè della Luna, Rovereto, S. Michele all'Adige, Segonzano, Tenno, Trambilleno, Trento, Vezzano, Villalagarina, Volano, Zambana.

Tale zona è così delimitata:

1) *Comprensorio sulla destra dell'Adige.*

a) Tratto da Roverè della Luna a Grumo.

La delimitazione ha inizio a nord di Roverè della Luna, sul confine provinciale Trento-Bolzano alla base del Corno-Clicher, segue verso sud le falde dei monti Omeri e Vinchieri innestandosi a q. 216 con la strada provinciale n. 90; prosegue, comprendendo il Maso Nuovo, lungo le falde del Monte di Mezzocorona e, attraversato il torrente Noce, si immette sulla strada statale n. 43 che segue fino al centro abitato di Mezzolombardo. A sud di detto abitato si immette sulla strada provinciale n. 90 che segue fino al ponte della Rupe e continua, verso est, lungo la strada vicinale che reca al punto di confluenza della fossa di Caldaro con il fiume Adige, in comune catastale di Grumo. Risale, verso nord, il corso dell'Adige fino al confine provinciale e, proseguendo su quest'ultimo raggiunge la base del Corno Clicher.

b) Tratto da Grumo a Zambana.

La zona comprende la porzione territoriale del c.c. di Zambana situata tra la destra del torrente Noce e la base dei monti Fausior e Paganella.

c) Tratto da Trento a Borghetto.

La linea di delimitazione parte dalla località Bellavista di Trento seguendo, verso sud, le falde del monte Vason, in direzione di Ravina, inserendosi, a sud di Romagnano, sulla strada provinciale n. 90 che segue, oltre Aldeno, fino alla località « La Masera ».

Da questo punto la linea di delimitazione si sposta a monte della strada provinciale n. 90, costeggiando i bordi occidentali dei vigneti che si estendono da Nomi, Chiusole, Savignano, Pedersano, Noarna, Patone, Reviano, Isera, Folas, Foianiche, Ravazzone, Monte Albano, Morivecchio fino a raggiungere Castelbarco di Loppio.

Da quest'ultima località la linea di delimitazione raggiunge il km 10 della strada statale n. 240: attraversa detta strada statale e prima per la carrareccia delle Porte e poi per il rio Cameras, raggiunge a quota 216 il confine comunale di Mori che segue fino alla strada provinciale n. 90 nei pressi della località S. Cecilia. Prosegue verso sud lungo la strada provinciale n. 90 fino alla località Campei, in comune di Avio, nei pressi del ponte per Ischia Forana (q. 136). In quest'ultimo tratto della delimitazione sono da includere anche alcuni vigneti posti tra la sopracitata strada e le pendici del monte. Dalla quota 136 la linea di delimitazione segue, in aderenza, le falde del monte attraversando le località Castelbarco d'Avio, S. Antonio, Olivi, si inoltra per la valle dei Molini fino all'Hotel omonimo; ridiscende il versante meridionale della valle dei Molini attraversando Madonna della Pieve e lungo le falde del monte raggiunge il confine provinciale di Trento, in prossimità di Mama, e lungo questo fino al fiume Adige. Risale il corso dell'Adige fino al ponte di Mattarello, quindi per la valle Alvi e per la rotabile che attraversa S. Marina, raggiunge l'Adige a quota 190 e proseguendo lungo detto fiume fino alla località Bellavista di Trento.

2) *Comprensorio sulla sinistra dell'Adige.*

a) Tratto da Borghetto all'Avisio.

Da Borghetto la linea di delimitazione segue per breve tratto l'argine dell'Adige fino ad incontrare il confine provinciale Trento-Verona (q. 130); oltrepassa la sede della ferrovia e la strada statale n. 12 e, in direzione nord, lungo la mulattiera raggiunge la località di « Mattone ».

Da questo punto la delimitazione risale la Valle dell'Adige, lungo i contrafforti dei monti Lessini, attraversando Villa Gresti, Masi, Vallarom, scendendo a Vò Sinistro sulla strada statale n. 12, dal km. 333, al km. 334. Dal km. 334 devia a monte, per raggiungere la quota 194 e proseguire attraverso le località di Sdruzzina, S. Pietro e Caigole. Oltrepassato il centro abitato di Ala prosegue verso nord — includendo parte della Valle d'Ala fino in prossimità della quota 210 — lungo i contrafforti dei monti Zugna, per inserirsi, a Serravalle sulla strada statale n 12 al km. 345 che segue fino al km. 347.

Dal km. 347 della strada statale n. 12 la linea di delimitazione si dirige verso est, per includere nella zona di produzione la località « Sotto Cengi », e proseguendo verso nord, passa a nord di Marco, attraversa al km. 348 la strada statale n. 12 ed a quota 167 la ferrovia, e per la comunale raggiunge la Stazione di Mori, e successivamente, lungo la statale 240, incontra nuovamente la statale n. 12 che discende per breve tratto fino a località Grottole. Da Grottole sale a quota 323 e, seguendo la strada che reca all'Ossario Castel Dante ed a Madonna del Monte, raggiunge (da q. 325 a q. 372) la strada provinciale n. 89 che segue fino a q. 515.

A questo punto la linea di delimitazione scende lungo il crinale fino alla confluenza dei due rami del Leno e seguendo la strada attraverso le località Beccache, Zaffoni, Saltaria ed il sentiero lungo i bordi delle località Cornale, Fontana, Piazol, Maso della Fam, raggiunge Castelpietra nel comune di Calliano e quindi il torrente Rosbac.

Costeggiando il torrente Rosbac la linea di delimitazione prosegue per Dietrobeseno, ponte di Folgaria, lungo il sentiero che attraversa Compet, maso dell'Aria, Masera, Besenello, fino al rio Secco (q. 325) lungo il quale scende per immettersi sulla strada statale n. 12 (q. 191) che segue fino ad Acquaviva. Da Acquaviva devia lungo la mulattiera che attraverso le quote 294 265, 447, le località Ferrari e maso Martinelle, si innesta al km. 7 sulla statale della Fricca (q. 544) che risale — comprendendo il maso Panizza — fino a S. Rocco.

Di qui devia a monte lungo il sentiero che costeggia la Marzola in direzione delle località Grotta, Gabbiolo, Sprè, Oltrecastello e passato il torrente Fersina e la strada statale n. 47 al km. 128, si congiunge (q. 496) alla strada per Villa Montagna.

Di qui la linea di delimitazione segue il sentiero che delimita i vigneti lungo le coste del monte Calisio in direzione di Maderno, maso Mersi, e continuando per un tratto lungo la strada comunale a nord di Martignano fino al maso Specchio, riprende il sentiero che scende da maso Saracini a Cortesano. Prosegue quindi sulla carrareccia che reca al maso Monausi e Villa Mazzurana e per quota 455 scende a S. Lazzaro di Lavis. A questo punto essa segue la strada comunale sul lato sinistro dell'Avisio attraverso la località Ghiaie, Spini, immettendosi al km. 385 sulla strada statale n. 12, e lungo il corso di quest'ultima fino al km. 383.

Da questo punto la delimitazione devia verso Melta e segue il percorso della comunale fino ai Solteri. Continua per la strada che da Muralta, attraversata la strada statale n. 47, si immette sulla comunale in direzione del sanatorio.

Da qui oltrepassato il Fersine e il rio Salé, segue la strada per la Fricca fino al bivio (q. 268) indi la variante che immette nei pressi del km. 376 sulla strada statale n. 12 e lungo questa fino a Mattarello. Discende quindi il corso dell'Adige fino a Borghetto.

b) Tratto dall'Avisio a Roverè della Luna.

La linea di delimitazione ha inizio dal centro abitato di Nave S. Felice e segue verso sud la ferrovia del Brennero fino al viadotto dei Vodi (q. 206), indi risale la sponda destra del torrente Avisio fino a S. Lazzaro di Lavis.

Da questa località la delimitazione segue a ritroso il percorso dell'Avisio fino alla località Pozzolago, quindi si sposta sulla sinistra Avisio, segue il confine del c.c. di Segonzano fino ad inserirsi a q. 603 sulla strada provinciale n. 71, che segue fino a località Ronchi. Da Ronchi la linea di delimitazione, superato lo Avisio, raggiunge il km. 19 della strada provinciale n. 82 e lungo questa verso sud, fino a Ceola, comprendendovi le particelle vitate site a monte di detta strada provinciale.

Da detta località segue la carrareccia che sale alle quote 724, 766 e 816 e, lungo le falde del monte Corona, superata Serci, raggiunge maso S. Valentino. Di qui la linea di delimitazione continua sul sentiero a monte del maso Canazzi, fino ad inserirsi sulla strada provinciale n. 58 per Faedo (q. 462).

Oltrepassato in corrispondenza dell'anzidetta quota, il rivo Faedo, la delimitazione segue il sentiero che delimita a levante Montereale e, in aderenza alla strada provinciale n. 131, si dirige sul km. 398 della strada statale n. 12 che segue fino al km. 400 indi devia verso est per comprendervi a monte, le località: Nasi, Nasci e Cadino Alto. Ridiscende poi sulla strada statale n 12 e per la linea di confine che delimita la provincia di Trento da quella di Bolzano, raggiunge il fiume Adige, che discende fino al centro abitato di Nave S. Felice.

3) *Comprensorio di Toblino e del Basso Sarca.*

a) Tratto dei Laghi di Toblino.

La linea di delimitazione inizia dal km. 142 della strada statale n. 45 bis e seguendo le falde dei monti sopra Fraveggio e S. Massenza, torna, in località Due Laghi, sulla strada

statale n. 45 che segue — comprendendovi, sulla destra, la conoide vitata di Castel Toblino ed i vigneti in località Marchi — fino ad incrociare il canale Rimone che risale fino al lago di Cavedine (q. 244). Da detta quota segue la sponda sinistra del lago di Cavedine e quindi il confine del comune omonimo, fino a q. 389, in direzione Pozze.

Di qui la linea segue a ritroso la rotabile in direzione del dosso di Croce, indi il sentiero che reca alla località Pinè, punto di confine sud del c.c. di Calavino lungo il quale si dirige fino all'imbocco con la strada provinciale n. 84 che percorre fino al km. 6, quindi segue i margini del bosco a monte di Lasino, Campolungo, Castel Madruzzo e di qui il sentiero a monte della strada provinciale n. 84 sulla quale sbocca oltre Calavino (q. 343). Continua lungo detta provinciale fino al km. 141; da questo punto si sposta lungo il margine del bosco ceduo denominato Rosan riallacciandosi al km. 142 sulla strada statale n. 45-*bis*, punto di inizio della delimitazione.

b) Basso Sarca.

La delimitazione ha inizio dal km. 126 della strada statale n. 45-*bis*, in località S. Abbondio, segue a monte il lato del fiume Sarca e per lunghi tratti la rotabile a destra del medesimo fino al ponte di Arco; da qui prosegue lungo la strada comunale che reca, a monte di Arco, a Varignano. Di qui attraverso Banalà, per la vecchia strada, sbocca al km. 19 della strada provinciale n. 37 in direzione di Tenno che segue per un breve tratto per poi dirigersi, oltrepassato il torrente Varone, sulla strada comunale diretta a Riva attraverso le località: Deva, Foci.

Da Riva la delimitazione prosegue, lungo la strada statale n. 240, fino a Torbole e di qui sale lungo la carrareccia in direzione di Castel Penede e Nago, tocca le quote 260, 293, 276 e 288, attraversa la strada statale n. 240 al km. 13 spostandosi quindi lungo le pendici del crinale in località S. Tommaso rientrando al km. 14 sulla strada statale n. 240 e proseguendo poi, dalla quota 212, sulla strada statale Nago-Arco fino a Vignole.

Di qui il confine segue il rio della Val dei Gazzi spostandosi, a q. 348, lungo il sentiero che immette, attraverso le località di Massone e S. Martino, al km. 120 della strada statale n. 45-*bis*.

Da questo punto la linea di delimitazione si sposta ad est seguendo la strada carraia che passa per quota 119 fino ad inserirsi, in località Giare, con il tracciato est del confine del comune di Dro che percorre, in direzione nord, fino alla località Sorgente del torrente Salagoni.

Di qui si collega, seguendo la vicinale e oltrepassato il fiume Sarca, con il punto di inizio della delimitazione fissato al km. 12 della Gardesana n. 45-*bis*.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerare idonei ai fini dell'iscrizione nell'albo previsto all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, unicamente i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione, con l'esclusione di quelli umidi.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Trentino» non deve essere superiore: ai q.li 90 per ettaro di coltura specializzata per il vino Marzemino; ai q.li 100 per i vini Pinot nero e Moscato; ai q.li 110 per il Cabernet, Riesling e Traminer aromatico; ai q.li 120 per i vini Lagrein, Pinot e Vino Santo ed ai q.li 125 per il Merlot.

Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalle viti.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve purché la produzione non superi del 20% i limiti medesimi.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nello interno della provincia di Trento.

Le uve destinate alla vinificazione debbono assicurare ai vini «Trentino»: Cabernet, Lagrein, Marzemino, Merlot, Pinot e Riesling una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 10,5; al vino Pinot nero di gradi 11; al vino Traminer aromatico di gradi 11,5; al vino Moscato di gradi 12.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Nella preparazione dei vini «Trentino»: Cabernet, Lagrein, Marzemino, Merlot e Pinot nero è consentita in misura massima del 10% del volume, la tradizionale correzione con uve, mosti o vini provenienti dai vitigni ammessi all'art. 2 con esclusione di quelli ad uve aromatiche — Traminer aromatico, Moscato giallo e Moscato rosa — purché prodotti nella zona di produzione delimitata nel precedente art. 3. Per i vini Pinot, Riesling, Traminer aromatico e Moscato la correzione sopra indicata potrà essere costituita da uve, mosti o vini provenienti dai vitigni a frutto bianco ammessi all'art. 2. Qualora nella correzione vengano usate le uve, i mosti od i vini provenienti da vitigni di Moscato giallo o Moscato rosa, queste potranno concorrere alla correzione nella misura massima del 10%.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Trentino» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Cabernet:

colore: rosso rubino, intenso, con riflessi arancione;
odore: caratteristico, erbaceo, etereo, gradevole;
sapore: asciutto, pieno, lievemente tannico;
gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 11;
acidità totale minima: 4,50 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.

Lagrein:

colore: rosato-granata chiaro o rubino;
odore: fruttato, caratteristico;
sapore: gradevole, asciutto;
gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 11;
acidità totale minima: 4,50 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Marzemino:

colore: rosso rubino con riflessi arancione;
odore: delicato, intenso, caratteristico;
sapore: secco, sapido, pieno, armonico, tendente all'amarognolo;
gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 11;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 21 per mille.

Merlot:

colore: rosso rubino;
odore: caratteristico ed accentuato;
sapore: secco, pieno, gradevole, lievemente erbaceo;
gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 11;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.

Pinot nero:

colore: rosso rubino o talvolta rosato;
odore: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: secco, piacevolmente amarognolo;
gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 11,5;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 21 per mille.

Pinot:

colore: giallo paglierino;
odore: delicato, etereo, caratteristico;
sapore: secco, lievemente amarognolo, armonico, liscio;
gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 19 per mille.

Riesling:

colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: secco, piacevolmente acidulo, fruttato;
gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Traminer aromatico:
colore: giallo paglierino tendente al dorato;
odore: aromatico, molto intenso, caratteristico;
sapore: aromatico, fine, delicato, caratteristico;
gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 12;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 19 per mille.

Moscato:
colore: giallo paglierino carico;
odore: etereo, aromatico, caratteristico;
sapore: caratteristico, delicato di moscato, dolce, alcoolico, pieno;
gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 13;
acidità totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 19 per mille.

Vino Santo:
colore: giallo ambrato;
odore: gradevole, aromatico, fine, delicato;
sapore: piacevolmente dolce, di passito;
gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 16 di cui non meno di 7 svolti;
acidità totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 22,5 per mille.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste di modificare con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

La denominazione di origine controllata «Trentino» Pinot può essere utilizzata per designare il vino spumante naturale ottenuto con mosti o vini di «Pinot» bianco rispondenti alle condizioni stabilite dal presente disciplinare.

Le operazioni di elaborazione dei mosti o vini destinati alla produzione dello spumante, devono essere effettuate entro la zona di vinificazione di cui all'art. 5.

Art. 8.

Le denominazioni «Trentino» Moscato e «Trentino» Vino Santo possono essere utilizzate per designare i vini liquorosi ottenuti con i rispettivi mosti o vini che rispondono alle condizioni previste nel presente disciplinare a condizione che le operazioni di elaborazione di detti mosti o vini, per la produzione dei vini liquorosi, siano effettuate in stabilimenti siti nella zona di produzione di cui all'art. 5.

Art. 9.

I vini «Trentino»: Lagrein, Marzemino, Merlot, Moscato, Pinot nero non potranno essere immessi al consumo se non dopo aver subito un periodo di invecchiamento obbligatorio di un anno a partire dal 1° gennaio successivo a quello della annata di produzione delle uve. Per il vino Cabernet e Vino Santo il periodo di invecchiamento obbligatorio dovrà essere rispettivamente di 2 e 4 anni.

Qualora i sopra citati vini vengano sottoposti ad un ulteriore periodo di invecchiamento non inferiore ad 1 anno, potranno portare in etichetta la qualificazione «riserva».

Art. 10.

Le bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri, contenenti i vini «Trentino» di cui al presente disciplinare, in vista della vendita, devono essere, anche per quanto riguarda l'abbigliamento, consoni ai tradizionali caratteri di un vino di pregio, pertanto, dovranno essere chiusi con tappo di sughero e le bottiglie dovranno essere di tipo bordolese o borgognona per i vini rossi e di tipo renano per quelli bianchi.

Le disposizioni sull'uso dei tipi di bottiglia sopra citati non si applicano per i vini Pinot spumante, Vino Santo Moscato liquoroso e Vino Santo liquoroso.

Art. 11.

E' vietato usare assieme alla denominazione di cui agli articoli 1 e 2 qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «superiore», «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini «Trentino» riserva, può figurare l'indicazione dell'annata di produzione, purché veritiera e documentabile.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località, comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3, e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui i vini così qualificati sono stati ottenuti.

Art. 12.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Trentino» vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(8031)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di componenti per deflessione TV operanti in provincia di Firenze.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali produttrici di componenti per deflessione TV operanti in provincia di Firenze si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di componenti per deflessione TV operanti in provincia di Firenze.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 15 marzo 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 agosto 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(8035)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla libera vendita in bottiglie di materiale plastico dell'acqua minerale estera « Evian Cachat » in territorio del comune di Evian Les Bains (Alta Savoia).

Con decreto n. 1171 del 18 agosto 1971 la Société anonyme des eaux minerales d'Evian - Les Bains, rappresentata in Italia dalla S.p.a. Sitra con sede in Roma, largo Valtoùrnanche n. 3, è autorizzata a mettere in vendita nel territorio nazionale per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale estera denominata « Evian Cachat » che sgorga nel territorio di Evian-Les Bains (Alta Savoia - Francia) in contenitori di plastica - Plastica B1 e Plastica B2 - della capacità di cc. 1500.

I contenitori saranno contrassegnati da etichette rettangolari stampate su carta bianca delle dimensioni di cm. 28 x 6 e riporteranno le seguenti diciture: Nel primo riquadro di sinistra fu fondo rosa, è scritto in carattere rossi: « Evian source Cachat - pura leggera, non gassata » e in caratteri bianchi « Acqua minerale naturale » nel secondo riquadro sono ripetuti, in caratteri rossi, su fondo bianco, la descrizione dell'analisi chimica, il giudizio batteriologico e la società concessionaria per la vendita in Italia; terzo riquadro: su fondo rosa, in caratteri rossi il nome dell'acqua, e, in caratteri bianchi, « acqua minerale naturale »; numero e data del decreto; nel riquadro di destra figura su fondo rosa, in caratteri rossi il nome dell'acqua, su fondo bianco, in caratteri rossi il contenuto del recipiente, il nome e la località della sorgente e della società; in caratteri azzurri su fondo bianco le caratteristiche salienti dell'acqua minerale e le indicazioni terapeutiche.

L'autorizzazione all'uso dei predetti contenitori di plastica - Plastica B1 e Plastica B2 è rilasciata per un periodo sperimentale di dodici mesi, decorrente dalla data del presente decreto, durante il quale saranno controllati dall'Istituto superiore di sanità campioni prelevati dal commercio e campioni conservati presso l'istituto stesso.

L'autorizzazione di cui al presente decreto sarà riesaminata alla scadenza dei dodici mesi, in base ai risultati dei controlli effettuati.

I contenitori dovranno essere perfettamente corrispondenti al campione depositato presso l'Istituto superiore di sanità che dovrà essere approvato caso per caso.

La *fabbricazione dei contenitori di plastica - Plastica B1 e* Plastica B2 ed il relativo riempimento con l'acqua minerale naturale estera denominata « Evian - Cachat » dovrà avvenire nel medesimo stabilimento già autorizzato all'imbottigliamento in *vetro.*

(7956)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 160

Corso dei cambi del 31 agosto 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	614,75	614,75	614 —	614,75	614,50	614,76	614,85	614,75	614,75	614,75
Dollaro canadese	606,80	606,80	606,50	606,80	608,10	606,82	606,85	606,80	606,80	606,80
Franco svizzero	154,45	154,45	154,60	154,45	153,90	154,45	154,27	154,45	154,45	154,45
Corona danese	83,845	83,845	83,85	83,845	83,20	83,85	83,85	83,845	83,84	83,84
Corona norvegese .	88,99	88,99	89 —	88,99	89,50	88,98	89,05	88,99	88,99	89 —
Corona svedese .	121,095	121,095	121 —	121,095	121,10	121,10	121,10	121,095	121,09	121,10
Fiorino olandese	178,55	178,55	178,75	178,55	178 —	178,56	178,65	178,55	178,55	178,55
Franco belga .	12,745	12,745	12,76	12,745	12,72	12,72	12,7425	12,745	12,74	12,75
Franco francese	111,525	111,525	111,65	111,525	111,50	111,55	111,51	111,525	111,52	111,52
Lira sterlina	1513,50	1513,50	1515 —	1513,50	1509,75	1513,50	1513,25	1513,50	1513,50	1513,50
Marco germanico .	180,86	180,86	181,15	180,86	180,50	180,85	180,90	180,86	180,86	180,86
Scellino austriaco .	25,05	25,05	25,10	25,05	25,05	25,06	25,105	25,05	25;05	25,05
Escudo portoghese	24 —	24 —	22,40	24 —	23,40	24 —	23,50	24 —	24 —	24 —
Peseta spagnola .	8,8665	8,8665	8,85	8,8665	8,80	8,85	8,87	8,8665	8,86	8,85

Media dei titoli del 31 agosto 1971

Rendita 5 % 1935	91,70
Redimibile 3,50 % 1934 .	98,775
» 3,50 % (Ricostruzione)	83,625
» 5 % (Ricostruzione)	91 —
» 5 % (Riforma fondiaria)	91,70
» 5 % (Città di Trieste)	91,725
» 5 % (Beni esteri)	89,625
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	89,275
» 5,50 % » » 1968-83	89,625
» 5,50 % » » 1969-84	93,90
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	97,925
» » » 5,50 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,45
» » » 5,50 % 1977 .	99,775
» » » 5,50 % 1978 .	99,425
» » » 5,50 % 1979 .	99,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	97,975
» 5 % (» 1° aprile 1974)	95,625
» 5 % (» 1° aprile 1975)	93,75
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	93,725
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	93,40
» 5 % (» 1° aprile 1978)	93,525
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,65
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	96,95

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 31 agosto 1971

Dollaro USA	614,80
Dollaro canadese	606,825
Franco svizzero	154,36
Corona danese .	83,847
Corona norvegese .	89,02
Corona svedese .	121,097
Fiorino olandese .	178,60
Franco belga .	12,744
Franco francese	111,517
Lira sterlina .	1513,375
Marco germanico .	180,88
Scellino austriaco	25,077
Escudo portoghese	23,75
Peseta spagnola	8,868

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1971, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1971, registro n. 49, foglio n. 223, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 12 luglio 1968 dalla prof.ssa Teodolinda Teri, avverso il provvedimento con cui il preside della scuola media « Camillo Benso di Cavour » di Ca'-Ossi-Forlì ha disposto, con decorrenza 1° maggio 1968, una trattenuta di L. 20.930 sullo stipendio da lei goduto in qualità di insegnante non di ruolo presso la scuola media suddetta.

(7950)

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1971, registro n. 48, foglio n. 384, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 13 settembre 1967 dalla prof.ssa Valeria Pistelli, avverso la nota del Ministero della pubblica istruzione n. 471 del 20 marzo 1967 con la quale le sono state negate le quote di aggiunta di famiglia per la madre a carico nel periodo dall'8 novembre 1961 al 30 ottobre 1964.

(7951)

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1971, registro n. 48, foglio n. 382, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 21 novembre 1967 dalla prof.ssa Ferrari Maria Maddalena, avverso il provvedimento n. 7087 del 20 maggio 1967 con il quale il Ministero della pubblica istruzione, in accoglimento del ricorso gerarchico della prof.ssa Clementina Queirolo De Jannon ha revocato il trasferimento della prof.ssa Ferrari dalla scuola media « G. Parini » di Genova alla scuola media « A. Magnasco » della stessa città.

(7952)

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1971, registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1971, registro n. 48, foglio n. 383, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 28 settembre 1967 dal prof. Riccardo Cafini, avverso la nota ministeriale n. 12571 del 21 settembre 1965 con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha assegnato allo stesso Cafini, quale vincitore del concorso a seicentosessantacinque posti di preside, la scuola media di Castel di Lama (Ascoli Piceno).

(7953)

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1971, registro n. 48, foglio n. 378, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 1° luglio 1964 dal prof. Carlo Baldassarre, avverso il decreto ministeriale 4 marzo 1963, con il quale è stato escluso dal concorso a centoottantasei posti di direttore delle scuole secondarie di avviamento professionale, indetto con decreto ministeriale 13 luglio 1962.

(7954)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Spostamento del periodo di svolgimento della « IX Mostra nazionale suini selezionati », in Arezzo

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Arezzo, con nota del 4 agosto 1971, ha comunicato che i promotori della « IX Mostra nazionale suini selezionati » organizzeranno in Arezzo la predetta manifestazione dal 15 al 16 ottobre 1971 anzichè dall'8 al 9 ottobre 1971 come precedentemente programmato.

(8016)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 14 maggio 1971 al 10 giugno 1971 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 986/71, n. 1023/71, n. 1087/71 e n. 1161/71 ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (settore cereali) esportati verso Paesi terzi.

Periodo dal 14 maggio 1971 al 27 maggio 1971

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per tonnellata metrica (1 u.c. = lire italiane 625) (4)
10.01 A	Frumento tenero (1) e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- zona IV a) (2)	51,35
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	22,00
	- gli altri paesi terzi	27,00
10.01 B	Frumento duro	26,00
10.02	Segala (1)	40,00
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Libia	45,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	31,00
	- gli altri paesi terzi	44,00
10.04	Avena	26,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per tonnellata metrica (1 u.c. = lire italiane 625) (4)
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	24,00
	- gli altri paesi terzi	31,00
10.07 C	Sorgo	15,00
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero (3):	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone I e II (6)	77,35
	- la zona III (6)	82,35
	- la zona IV (6)	80,35
	- gli altri paesi terzi	71,35
	- tenore in ceneri da 521 a 600	67,35
	- tenore in ceneri da 601 a 900	62,35
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV (6)	70,35
	- gli altri paesi terzi	58,35
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	52,85
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	46,85
ex 11.01 B	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	58,50
	- tenore in ceneri da 701 a 1150	51,50
	- tenore in ceneri da 1151 a 1600	46,00
	- tenore in ceneri da 1601 a 2000	40,00
11.02 A I a	Semole e semolini di grano duro (2):	
	- tenore in ceneri da 0 a 950:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (6)	77,65
	- gli altri paesi terzi	71,65
	- tenore in ceneri da 951 a 1300:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (6)	70,55
	- gli altri paesi terzi	64,55
	- tenore in ceneri da 1301 a 1500:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (6)	63,05
	- gli altri paesi terzi	57,05
11.02 A I b	Semole e semolini di grano tenero (3):	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (6)	77,35
	- la zona IV b) (6)	80,35
	- gli altri paesi terzi	71,35

Periodo dal 28 maggio 1971 al 10 giugno 1971

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per tonnellata metrica (1 u.c. = lire italiane 625) (*)
10.01 A	Frumento tenero (¹) e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- zona IV a) (⁵)	51,35
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera .	22,00
	- gli altri paesi terzi	27,00
10.01 B	Frumento duro	26,00
10.02	Segala (¹)	40,00
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera .	36,00
	- gli altri paesi terzi	44,00
10.04	Avena	26,00
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	23,00
	- gli altri paesi terzi	30,00
10.07 C	Sorgo	15,00
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero (³):	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone I e II (⁶)	77,35
	- la zona III (⁶)	82,35
	- la zona IV (⁶)	80,35
	- gli altri paesi terzi	71,35
	- tenore in ceneri da 521 a 600	67,35
	- tenore in ceneri da 601 a 900	62,35
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV (⁶)	70,35
	- gli altri paesi terzi	58,35
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	52,85
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	46,85
ex 11.01 B	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	58,50
	- tenore in ceneri da 701 a 1150	51,50
	- tenore in ceneri da 1151 a 1600	46,00
	- tenore in ceneri da 1601 a 2000	40,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per tonnellata metrica (1 u.c. = lire italiane 625) (4)
11.02 A I a	Semole e semolini di grano duro (2):	
	- tenore in ceneri da 0 a 950:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV b) (6)	80,65
	- la zona II (6)	77,65
	- gli altri paesi terzi	71,65
	- tenore in ceneri da 951 a 1300:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (6)	70,55
	- gli altri paesi terzi	64,55
	- tenore in ceneri da 1301 a 1500:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (6)	63,05
	- gli altri paesi terzi	57,05
11.02 A I b	Semole e semolini di grano tenero (3):	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (6)	77,35
	- la zona IV b) (5)	80,35
	- gli altri paesi terzi	71,35

(1) Per frumento tenero e segala bisogna intendere i cereali che non hanno subito la denaturazione prevista dall'articolo 7, paragrafi 3 e 5, del regolamento n. 120/67/CEE.

(2) La restituzione è concessa solo per le semole ed i semolini che possono passare attraverso un setaccio con un'apertura di maglie di 1,25 mm nella proporzione di almeno 95 % in peso.

(3) Per farine, semole e semolini di frumento tenero bisogna intendere le farine, semole e semolini lavorati con frumento tenero che non ha subito la denaturazione prevista dall'articolo 7, paragrafi 3 e 5, del regolamento n. 120/67/CEE.

(4) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.
(Circolare a stampa Ministero finanze - Direzione generale dogane e imposte indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(5) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: *a*) Libia, Repubblica araba unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.

ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (parti del Mar Baltico).

ZONA III: *a*) Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).

ZONA IV: *a*) Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud.

ZONA V: *a*) I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(6) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: Libia, Repubblica araba unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia.

ZONA II: Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano.

ZONA III: *a*) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
b) Paesi dell'America del Sud.

ZONA IV: *a*) I Paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa (ad eccezione dei paesi del Maghreb);
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(6592)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dall'11 giugno 1971 al 17 giugno 1971 a norma del Regolamento C.E.E. n. 1211/71 ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), esportati verso Paesi terzi.

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u. c.) per 100 kg (1 u. c. = lire italiane 625) (*a*)
10.06	Riso:	
	A. greggio o semigreggio (non pilato):	
	(I)	
	(II) Riso semigreggio (non pilato):	
	(a) di cui almeno il 90% dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:	
	- per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera .	8,400
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi .	9,130
	(b) altro:	
	- per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	8,800
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	9,130
	B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:	
	(I) di cui almeno il 90% dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:	
	(a) Riso semilavorato:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera .	9,002 (*b*)
	- per le esportazioni verso l'Austria . . .	11,425 (*b*)
	- per le esportazioni verso la Finlandia .	13,000 (*b*)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi . .	12,599 (*b*)
	(b) Riso lavorato a fondo:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera .	9,587 (*b*)
	- per le esportazioni verso l'Austria	12,168 (*b*)
	- per le esportazioni verso la Libia . . .	14,250 (*b*)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi . .	13,418 (*b*)
	(II) altro:	
	(a) Riso semilavorato:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera .	10,587 (*b*)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi . . .	12,946 (*b*)
	(b) Riso lavorato a fondo:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	11,349 (*b*)
	- per le esportazioni verso il Ghana, la Guinea portoghese, il Congo (Kinshasa), il Camerun, il Gabon, il Congo (Brazzaville) e Dahomey	16,000 (*b*)
	- per le esportazioni verso la Costa d'Avorio . .	16,450 (*b*)
	- per le esportazioni verso la Libia .	15,250 (*b*)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	13,878 (*b*)
	C. spezzato .	3,000

(*a*) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 719/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.
(Circolare a stampa Ministero finanze - Direzione generale dogane e imposte indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(*b*) La restituzione è fissata per un riso contenente in peso 5%, al massimo, di rotture di riso.
Quando il riso esportato contiene una percentuale di rotture superiore al 5% la restituzione viene diminuita come segue:

Percentuale di rotture	Percentuale di diminuzione della restituzione
più di 5 e fino al 10	2
più di 10 e fino al 15	4
più di 15 e fino al 20	6
più di 20 e fino al 30	15
più di 30 e fino al 40	30
più di 40	100

(6754)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di neuroradiologia, sessione anno 1970

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1970;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di neuroradiologia, sessione anno 1970, nominata con decreto ministeriale 24 giugno 1970 e modificata con decreto ministeriale 16 luglio 1970;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di neuroradiologia, sessione anno 1970, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Bernini Francesco Paolo, nato a Napoli il 6 febbraio 1932 punti 98 su 100
2. Cristi Gianfranco, nato a Bologna l'11 febbraio 1935 » 94 »
3. Vaghi Maria Antonietta, nata a Milano il 9 luglio 1930 » 88 »
4. Elefante Raffaele, nato a Salerno il 25 luglio 1935 » 83 »
5. Rosa Marco Luigi, nato a Genova il 17 giugno 1937 » 82 »
6. De Rosa Giuseppe, nato a Napoli il 18 marzo 1935 » 71 »
7. Dal Buono Sergio, nato a Bologna il 26 novembre 1932 » 70 »
8. Morello Francesco, nato a Reggio Calabria il 15 settembre 1924 » 70 »
9. Romano Antonio, nato a Napoli il 15 marzo 1936 » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(7863)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di nefrologia, sessione anno 1970

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1970;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di nefrologia, sessione anno 1970, nominata con decreto ministeriale 1° agosto 1970 e modificata con decreto ministeriale 21 settembre 1970;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di nefrologia, sessione anno 1970, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Menichini Giancarlo, nato a Lari il 4 dicembre 1937 punti 100 su 100
2. Ponticelli Claudio, nato a Milano il 2 settembre 1936 punti 100 su 100
3. Esposito Renato, nato a Napoli il 13 aprile 1936 » 94 »
4. Mioli Vittorio, nato a Bologna il 19 dicembre 1934 » 94 »
5. Mastrangelo Francesco, nato a Sammichele il 17 febbraio 1939 » 82 »
6. Borsatti Arturo, nato a Ferrara il 18 luglio 1936 . . . . » 80 »
7. De Pascale Carlo, nato a Napoli l'11 giugno 1938 . . . . » 76 »
8. Dal Zotto Igino, nato a Padova il 21 febbraio 1937 . . . . » 70 »
9. Mioni Giuseppe, nato a Padova il 1° febbraio 1938 . . . . » 70 »
10. Sorice Pompeo, nato a Napoli il 2 dicembre 1935 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 aprile 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(7865)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esami di abilitazione alle funzioni di ufficiale esattoriale per l'anno 1971

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 11 gennaio 1951, n. 56, concernente norme per conseguire l'idoneità alle funzioni di ufficiale esattoriale;

Visto l'art. 1 della legge citata che attribuisce al Ministero delle finanze la competenza a fissare, con proprio decreto, la data degli esami per conseguire l'idoneità suindicata;

Ritenuta la necessità d'indire gli esami in parola;

Decreta:

Per l'anno 1971, gli esami per conseguire l'abilitazione alle funzioni di ufficiale esattoriale avranno luogo presso le circoscrizioni giudiziarie, sede di procura della Repubblica, nel prossimo mese di ottobre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 agosto 1971

Il Ministro: PRETI

(7942)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BARI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bari

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6612 dell'11 gennaio 1971 con il quale, secondo l'ordine della graduatoria, vennero nominati vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, al posto di medico condotto vacanti al 30 novembre 1968 nei comuni di Andria, Bitetto, Canosa, Palo e Poggiorsini;

Vista la nota n. 17870 del 17 luglio 1971 con la quale il sindaco del comune di Andria comunica che il dott. Suriano Salvatore, risultato vincitore della condotta medica di Andria, frazione Montegrosso, ha con effetto 1° giugno 1971, rassegnate le dimissioni dall'incarico di cui sopra;

Ritenuto dover nominare il concorrente dichiarato idoneo che lo segue in graduatoria e che ha chiesto detta sede in ordine di preferenza;

Letta la domanda del dott. Carrara Vito, nato ad Andria il 9 aprile 1930, il quale chiede come sede di preferenze la sola sede di Andria;

Letti gli articoli del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e l'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 2211 del 24 ottobre 1963;

Visti gli articoli 34, 35, 36, 37 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 854 del 10 giugno 1965;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Carrara Vito, nato ad Andria il 9 aprile 1930, è dichiarato vincitore del posto di medico condotto del comune di Andria frazione Montegrosso.

Il medesimo dovrà assumere servizio entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, pena la decadenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia ed affisso per otto giorni consecutivi all'albo dell'ufficio del medico provinciale, all'albo della prefettura ed a quello del comune di Andria.

Bari, addì 10 agosto 1971

Il medico provinciale: BARNABA

(7828)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI NAPOLI

Commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore di mercati e macello bestiame vacante nel comune di Napoli.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 157 del 15 gennaio 1970 con il quale venne indetto il pubblico concorso al posto di direttore di mercati e macello bestiame vacante nel comune di Napoli;

Visti gli articoli 65 e 66 del regio decreto 11 marzo 1935, modificati rispettivamente dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, e dagli articoli 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Napoli e dell'ordine dei medici veterinari della provincia di Napoli;

Visto il decreto del medico provinciale di Napoli con il quale è nominato il dott. Frontera Antonio, direttore del macello comunale di Catanzaro, quale componente della commissione di cui in narrativa;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, di cui in narrativa è così composta:

Presidente:

Loreto dott. Giovanni, direttore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Bellani prof. Luigino, direttore generale del Ministero della sanità;

Catellani prof. Giorgio, titolare della cattedra di ispezione degli alimenti di origine animale della facoltà di medicina veterinaria di Napoli;

Montemagno prof. Francesco, direttore dell'istituto di patologia speciale e clinica medica della facoltà di medicina veterinaria di Napoli;

Lessona dott. Carlo, direttore di sezione della prefettura di Napoli;

Frontera dott. Antonio, direttore del macello comunale di Catanzaro.

Segretario:

Conte dott. Gennaro, consigliere presso l'ufficio del veterinario provinciale di Napoli.

La commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove di esame avranno luogo a Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo di questo ufficio, a quello della prefettura e del comune di Napoli.

Napoli, addì 3 agosto 1971

Il veterinario provinciale: MEMOLA

(7827)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.